

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

PREMESSA

La normativa che regola l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado è rappresentata dalla CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009. Nella Circolare citata, emanata nel corso dell'anno scolastico 2011/12, si sottolinea la necessità di applicare, per gli studenti di tutte le classi degli Istituti di Istruzione Secondaria di I grado, le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico, come indicato nell'art. 2 comma 10, del DPR n. 122/2009:

“Nella Scuola Secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”.

Sulla base del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23), si ribadisce che, per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

A tale proposito, in considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi ordinamenti scolastici, con la succitata CM n.20/2011 il MIUR ha voluto fornire alcune indicazioni finalizzate a una corretta applicazione della normativa in questione.

Come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze necessario per la validità dell'anno scolastico, il monte ore annuale delle lezioni deve essere valutato prendendo in considerazione l'orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, dovranno, quindi, definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dalle disposizioni vigenti per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Al fine di informare chiaramente e preventivamente le famiglie e gli studenti, le istituzioni scolastiche all'inizio dell'anno scolastico comunicano a ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno e pubblicano all'albo della scuola le deroghe a tale limite di ore di frequenza deliberate dal Collegio dei docenti.

Con la CM n.20/2011 il MIUR segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali a ogni studente e alla sua famiglia in relazione alle ore di assenza effettuate, in modo tale che sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di classe e sul Registro elettronico del docente e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenze effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi rapportato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste e l'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari al 75% delle lezioni, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art. 2 - Assenza dovuta a sanzione disciplinare

L'assenza/e dello studente dalle lezioni, dovuta/e a sanzione disciplinare con e senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico. **Art. 3 - Partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti dal PTOF**

Tutte le attività in orario scolastico (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti, ecc.) devono essere considerate come ore effettive di lezione quindi non devono essere conteggiate nel computo delle assenze e i nominativi degli alunni impegnati in tali attività vanno annotati nel registro elettronico di classe a cura del docente di riferimento.

Art. 4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

- a) Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day hospital, ...).
- b) Per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia (certificati da strutture competenti).
- c) Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e motivi di salute, attestati da autodichiarazione, di un componente del nucleo familiare entro il 2° grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali).
- d) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..
- e) Per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti, come già indicato nell'art. 3.
- f) Uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio.
- g) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy. È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa. Infatti l'alunno deve mostrare di aver raggiunto un livello di competenze e un grado di maturazione personale tali da non creare difficoltà al proseguimento degli studi.

Art. 5 - Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico, ingiustificata o giustificata, concorre al calcolo del totale di assenze effettuate dall'alunno. Il

mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione. In tal caso il Consiglio di classe delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale conclusivo del primo ciclo di istruzione.